



### **Condizioni Generali di contratto – edizione giugno 2020**

Le Condizioni di Contratto di seguito riportate si applicano a tutti i rapporti di fornitura di beni, prodotti e servizi, conclusi tra Industrie Elettromeccaniche Europee S.r.l. (in sigla di seguito anche I.E.E.), con sede in Marcianise al viale Carlo III di Borbone 28, cod. fisc. e p. i.v.a. n.07354341211, e i propri fornitori (di seguito “il Fornitore”) per effetto dell’accettazione scritta ad opera di questi dell’Ordine di Fornitura sottoscritto da I.E.E. laddove non espressamente derogate dal medesimo Ordine di Fornitura.

L’accettazione della fornitura di beni e servizi o l’effettuazione di pagamenti non comporta e non potrà in nessun caso essere interpretata come accettazione da parte di I.E.E. di condizioni diverse dalle presenti Condizioni di Contratto.

L’evasione dell’Ordine di Fornitura ad opera del Fornitore rappresenta integrale accettazione delle presenti Condizioni di Contratto, nonché delle eventuali condizioni particolari indicate nell’Ordine di Fornitura, da parte del Fornitore, ai sensi dell’art. 1327 c.c.

#### ***Art.1 - Formazione del Consenso***

Il contratto di fornitura si perfeziona con l’accettazione scritta da parte del Fornitore dell’Ordine di Fornitura proveniente da I.E.E.

Eventuali condizioni contrattuali riportate nell’accettazione scritta dell’Ordine di Fornitura da parte del Fornitore che differiscano dalle presenti Condizioni Generali di Contratto o da quanto indicato nell’Ordine di Fornitura sottoscritto da I.E.E. ovvero eventuali condizioni d’acquisto/fornitura del Fornitore saranno vincolanti per I.E.E. soltanto se espressamente accettate per iscritto. L’accettazione della fornitura di beni e servizi o l’effettuazione di pagamenti non comporta e non potrà in nessun caso essere interpretata come accettazione da parte di I.E.E. di condizioni diverse dalle presenti Condizioni di Contratto.

L’evasione dell’Ordine di Fornitura rappresenta integrale accettazione delle presenti Condizioni Generali, nonché delle condizioni particolari indicate nell’Ordine di Fornitura, da parte del Fornitore, ai sensi dell’art. 1327 c.c.

#### ***Art.2 – Fornitura di Servizi***

I prezzi della fornitura si intendono fissi e invariabili per tutta la durata dell’Ordine di Fornitura. Anche ai sensi dell’art. 1469 c.c., resta pertanto esclusa l’applicabilità delle disposizioni di cui agli artt. 1467 c.c. e 1664 c.c.

Il Fornitore si obbliga ad eseguire i servizi oggetto dell’Ordine di Fornitura in piena autonomia, con organizzazione dei mezzi necessari e gestione a proprio rischio, e con la diligenza richiesta dalla natura delle prestazioni previste.

All’atto della consegna del servizio ultimato il Fornitore rilascerà a I.E.E. idonea dichiarazione di conformità alla vigente normativa obbligatoria unitamente alle certificazioni e documenti eventualmente indicati nell’Ordine di Fornitura.

In considerazione dell’obbligo assunto dal Fornitore al rispetto dei termini di consegna previsti dall’Ordine di Fornitura e delle esigenze di I.E.E., in caso di ritardo nella prestazione dei servizi, ad esclusione dei casi di forza maggiore debitamente comunicati, superiore ad un massimo di 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi, I.E.E. avrà facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell’art.1456 c.c., fatto salvo il risarcimento dei danni.

#### ***Art.3 – Fornitura di Beni e Prodotti***

I prezzi della fornitura si intendono fissi e invariabili per tutta la durata dell’Ordine di Fornitura, avendo le parti concordato l’inapplicabilità delle disposizioni di cui all’art.1467 c.c.

Il Fornitore si obbliga:

- a) a consegnare i beni e i prodotti ordinati nei termini, nei luoghi e secondo le modalità, tutti indicati nell’Ordine di Fornitura eseguendo la consegna nelle seguenti fasce orarie dei giorni lavorativi: dalle ore 8.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 16.30.
- b) ad eseguire la consegna corredando i beni/prodotti di regolare documento di trasporto merci o altro documento sostitutivo valido a norma di legge, nel quale dovrà essere riportato il relativo numero dell’Ordine di Fornitura emesso oltre alla descrizione e alla quantità e unità di misura dei beni/prodotti oggetto di consegna;
- c) a garantire che i beni e i prodotti oggetto della fornitura sono esenti da difformità e vizi ed in tutto conformi a quanto richiesto da I.E.E. e alle normative e prescrizioni di legge nazionali e comunitarie applicabili in materia. I beni e i prodotti difettosi o non conformi alle prescrizioni di legge o alle condizioni pattuite saranno rifiutati e rimessi a disposizione del Fornitore;
- d) ad informare tempestivamente I.E.E. di qualsiasi evento accidentale o possibile difetto dei beni e prodotti forniti, che possa pregiudicare la sicurezza del loro impiego o lavorazione o che li renda non conformi alle prescrizioni di legge o alle condizioni pattuite;
- e) a garantire la pronta riparazione o sostituzione gratuita dei beni e/o prodotti difettosi o non conformi alle prescrizioni di legge e/o alle specifiche tecniche di I.E.E. In ogni caso saranno addebitati al Fornitore il costo delle operazioni di smontaggio, montaggio ed accertamento del vizio/difformità e della riparazione o sostituzione, nonché le spese di trasporto, fatto salvo il risarcimento degli ulteriori danni;
- f) a rilasciare a I.E.E., al momento della consegna della fornitura, idonea dichiarazione di conformità alla vigente



normativa obbligatoria unitamente alle certificazioni e documenti eventualmente indicati nell'Ordine di Fornitura. Le condizioni di consegna e resa della merce dovranno intendersi, salvo eventuali diverse previsioni contenute negli Ordini di Fornitura, DDP (franco destino, ovvero inclusi costi di imballaggio, trasporto, oneri doganali ed assicurativi) presso la sede/stabilimento di I.E.E. indicata nell'Ordine di Fornitura e/o nel Contratto. La consegna della merce al vettore o allo spedizioniere non libera il Fornitore dall'obbligo della consegna.

In considerazione dell'obbligo assunto dal Fornitore al rispetto dei termini di consegna previsti dall'Ordine di Fornitura e delle esigenze produttive di I.E.E., in caso di ritardo nella consegna totale o parziale, ad esclusione dei casi di forza maggiore debitamente comunicati, superiore ad un massimo di 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi, I.E.E. avrà facoltà di risolvere di diritto l'Ordine di Fornitura e/o il Contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., fatto salvo il risarcimento dei danni.

L'accettazione della fornitura è in ogni caso condizionata all'esito positivo del collaudo/verifica della stessa da parte di I.E.E. Nel caso d'esito negativo del collaudo/verifica il Fornitore s'impegna a sostituire e/o ripristinare la funzionalità dei beni/prodotti della fornitura entro il termine che verrà fissato da I.E.E. d'intesa con il Fornitore medesimo, fatta salva la facoltà di richiedere il risarcimento del danno per la mancata consegna e/o l'applicazione delle eventuali penali previste per ritardata consegna.

Fatto salvo il diritto di I.E.E. di rifiutare i beni ed i prodotti non conformi a quanto richiesto, la proprietà dei beni e prodotti passerà a I.E.E. al momento della consegna nel luogo indicato nell'Ordine di Fornitura e/o nel Contratto.

Nessuna responsabilità spetta a I.E.E. per forniture in eccedenza non concordate preventivamente dal Fornitore con I.E.E., che saranno rifiutate con onere a carico del Fornitore stesso.

#### **Art.4 – Condizioni di Pagamento**

I prezzi, i termini e le condizioni di pagamento sono puntualmente indicati nell'Ordine di Fornitura e sono vincolanti per le Parti.

Il Fornitore prende atto del fatto che:

a) le fatture dovranno riportare sempre il riferimento al numero dell'Ordine di Fornitura e, per quanto riguarda la fornitura di beni e prodotti, al documento di trasporto, alle quantità/unità di misura/prezzi/valuta e dovranno essere emesse con la cadenza concordata; se presente nell'Ordine di Fornitura dovrà essere riportato anche il riferimento al numero di Commessa.

c) nel caso di eventuali divergenze tra gli Ordini di Fornitura e i dati in fattura, il Fornitore dovrà rettificare le fatture in conformità agli Ordini di Fornitura, emettendo documenti di rettifica. Le eventuali note di credito e/o di debito dovranno fare riferimento alla relativa fattura originaria riportandone il numero e la data nonché il numero del documento di trasporto e dell'ordine di Fornitura, con specificata l'unità di misura, il prezzo e la valuta.

In caso di applicazione di penali, I.E.E. emetterà apposita fattura/nota di debito (fuori campo IVA ex art. 15 DPR 633/72 e succ. mod.) con pagamento a 60 giorni dalla data di emissione della stessa fattura/nota di debito.

Il Fornitore si impegna a comunicare a I.E.E. un'unica domiciliazione di pagamento (o appoggio bancario), valida per tutta la durata del rapporto, ed a indicare chiaramente il codice IBAN relativo al conto corrente, sul quale deve essere effettuato il pagamento. In caso di variazione, il Fornitore si impegna a comunicare i dettagli a I.E.E.: almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del pagamento.

#### **Art.5 – Responsabilità, Penali, Danni.**

In caso di ritardo nella consegna rispetto al termine indicato nell'Ordine di Fornitura il Fornitore è tenuto a corrispondere a I.E.E., a titolo di penale ai sensi dell'art.1382 c.c., un importo pari allo 0,5% del prezzo della fornitura per ogni giorno di maturato ritardo, fatto salvo in ogni caso il risarcimento del danno ulteriore.

L'ammontare delle penali sarà trattenuto, senza alcuna formalità, sui pagamenti ancora non eseguiti.

Il Fornitore è inoltre responsabile di tutte le conseguenze che potranno derivare a I.E.E. per vizi, difetti, mancanza delle qualità promesse ovvero essenziali, deficiente o cattiva esecuzione dei servizi, dei beni e dei prodotti forniti. Se detti vizi si paleseranno prima del pagamento del prezzo della fornitura, I.E.E., dopo la notifica al Fornitore dell'inadempimento riscontrato, avrà il diritto di chiedere la sostituzione dei prodotti e dei beni ovvero la rimozione degli stessi. Diversamente I.E.E. potrà sospendere il pagamento delle somme ancora dovute al Fornitore. Il Fornitore è inoltre responsabile dell'osservanza, del rispetto e dell'adempimento di tutte le norme legislative inerenti l'esecuzione dei servizi a fornirsi ovvero la realizzazione dei beni e dei prodotti a consegnarsi, manlevando I.E.E. da ogni onere e molestia, fermo restando il diritto di I.E.E. di conseguire il risarcimento di tutti i danni ingiustamente subiti.

#### **Art.6 – Divieto di Cessione dei Crediti**

La cessione o la delegazione sotto qualsiasi forma dei crediti relativi ai pagamenti dovuti in virtù delle forniture di cui alle presenti Condizioni di Contratto è espressamente vietata. Pertanto qualsiasi cessione, anche ai sensi dell'art. 1160 c.c., operata dal Fornitore in contrasto con il divieto di cui sopra, è nulla e senza effetto nei confronti di I.E.E.

#### **Art.7 – Ispezioni**

Il Fornitore riconosce a I.E.E. il diritto di condurre ispezioni presso le sedi del Fornitore e di eventuali terzi fornitori



autorizzati in ogni momento e senza alcuna preventiva autorizzazione.

#### **Art.8 - Imballaggi**

Il Fornitore è obbligato ad eseguire gli imballaggi e ad etichettarli secondo le modalità stabilite dalla legge in conformità alle determinazioni adottate dalla Commissione dell'Unione europea, per facilitare la raccolta, il riutilizzo, il recupero e il riciclaggio degli imballaggi, nonché per dare una corretta informazione ai consumatori sulle destinazioni finali degli imballaggi. Il Fornitore dovrà indicare, ai fini dell'identificazione e classificazione dell'imballaggio, la natura dei materiali utilizzati sulla base della decisione 97/129/CE della Commissione.

#### **Art.9 – Riservatezza**

Il Fornitore riconosce che le tutte le informazioni aziendali, ivi comprese quelle afferenti i clienti di I.E.E. e i materiali (a titolo esemplificativo e non esaustivo disegni, campioni, specifiche, schede tecniche ecc.) trasmessigli da I.E.E. appartengono in via esclusiva a I.E.E. e rivestono carattere di riservatezza. Pertanto, nessun diritto sui medesimi potrà essere rivendicato dal Fornitore.

Il Fornitore si impegna, direttamente e ai sensi dell'art. 1381 c.c. per i propri amministratori, dipendenti, terzi fornitori autorizzati, consulenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo impiegati nelle attività, ad utilizzare le informazioni e i materiali di cui sopra solo per adempiere agli ordini di Fornitura nonché a trattarli e conservarli come confidenziali, affinché esse non vengano divulgate a terzi, e a restituirli a I.E.E. a semplice richiesta o in ogni caso una volta adempiuto l'Ordine di Fornitura.

Il Fornitore si impegna inoltre, direttamente ed ai sensi dell'art. 1381 c.c. per i propri amministratori, dipendenti, Terzi Fornitori Autorizzati, consulenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo impiegati nelle attività, a cedere in favore di I.E.E. medesima ogni diritto di proprietà intellettuale e di sfruttamento economico (salvi naturalmente i diritti morali) derivante dai beni appositamente ideati, personalizzati o forniti in esclusiva a I.E.E. nell'esecuzione degli Ordini di Fornitura e/o Contratti.

Tutti i beni (es. stampi, macchinari ecc.) di proprietà di I.E.E. messi a disposizione del Fornitore per l'esecuzione dell'Ordine di Fornitura dovranno essere restituiti al termine del periodo di validità dell'Ordine di Fornitura, salvo diverso accordo tra le parti. Il Fornitore non potrà trasferire a terzi, modificare né utilizzare per altri fini i beni messi a disposizione da I.E.E. e sarà responsabile della custodia, conservazione e buon uso degli stessi. In particolare il Fornitore si impegna a utilizzare i suddetti beni con la massima cura e diligenza. In caso di distruzione, danneggiamento o perdita per propria colpa, il Fornitore sarà tenuto a sostituire o a riparare i suddetti beni a proprie cura e spese ovvero, ove ciò non sia possibile, provvederà a rimborsare I.E.E. il valore residuo del bene calcolato sulla base dei prezzi correnti di mercato, fermo restando il risarcimento dell'eventuale maggior danno subito. Il Fornitore non è tenuto al pagamento di alcun indennizzo per la normale usura conseguente ad una corretta utilizzazione dei beni stessi.

Il Fornitore riconosce che I.E.E. avrà la facoltà di verificare il corretto utilizzo dei materiali, dei beni, delle informazioni confidenziali e di ogni altro diritto di proprietà intellettuale mediante ispezioni presso le sedi del Fornitore e di eventuali terzi fornitori autorizzati.

#### **Art.9 – Decreto Lgs. n.231/2001**

Il Fornitore è a conoscenza che I.E.E. ha adottato e attua un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.lgs. 231/01, con il relativo Codice Etico, che dichiara di aver letti dal sito aziendale e che dichiara di aver compreso.

Il Fornitore aderisce ai principi del suddetto Modello di Organizzazione, gestione e controllo nonché ai suoi allegati e si impegna a rispettarne i contenuti, i principi e le procedure, e in generale, ad astenersi da qualsivoglia comportamento atto a configurare le ipotesi di reato indicate nel D.lgs. 231/01 e sue successive modifiche ed integrazioni, riportate nel predetto Modello di organizzazione, gestione e controllo. Si impegna, altresì, a rispettare e a far rispettare ai suoi collaboratori tutti i principi contenuti nella suddetta documentazione e i protocolli comportamentali previsti ai sensi del D. Lgs. n.231/01.

L'inosservanza da parte del Fornitore e di chiunque presti attività lavorativa per esso, di una qualsiasi delle previsioni del predetto Decreto e/o del Codice Etico comporterà un inadempimento grave degli obblighi di cui alle presenti Condizioni di Contratto e potrà legittimare I.E.E. a risolvere lo stesso ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1456 c.c., fermo restando il risarcimento dei danni eventualmente causati a I.E.E.

#### **Art.10 – Legge Applicabile e Foro Competente**

Le presenti Condizioni di Contratto sono regolate dalla legge italiana. Per ogni controversia derivante dalle medesime sarà competente in via esclusiva il Foro di Napoli.